

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI PARMA

IS.VE.GI s.r.l.

Str. Traversante S. Leonardo 13/a – 43122 P A R M A Tel. 0521 – 776662 Fax 0521-776665

www.parma.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com

(e-mail) isvegi@ivgparma.it

C.F. – P.IVA – Reg. Impr. PR 01749280341 Rea PR-175886

Capitale Sociale Euro 10.400,00 i.v.

Modalità di partecipazione alle vendite mobiliari giudiziarie

Normativa di riferimento

I soggetti che intendono partecipare alle aste dei beni mobili, possono visionare il bene nei giorni precedenti la vendita come chiaramente indicato nelle schede pubblicate sul sito <http://www.parma.astagiudiziaria.com>, non sarà possibile visionare il bene in periodi diversi o durante l'asta stessa se non al momento della presentazione per l'incanto. I beni vengono venduti "nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano – visti e piaciuti".

Chi intende acquistare all'asta dovrà essere munito di documenti (patente o carta di identità) e di codice fiscale per permettere la fatturazione relativa. Non potrà essere aggiudicato un bene a chi non fornisca le proprie generalità.

Se la fattura deve essere intestata ad una società occorrerà, oltre alla partita IVA, copia del certificato della Camera di Commercio dal quale risulti che il soggetto acquirente è legale rappresentante della società stessa o in mancanza l'acquirente dovrà essere munito di delega che permetta l'acquisto a nome della società stessa. E' possibile partecipare all'asta anche per conto di altra persona; in tal caso occorre che il partecipante all'asta sia munito di delega e di copia dei documenti (carta d'identità e C.F.) del delegante.

Per l'acquisto di beni registrati (automezzi – autoveicoli ecc.) la delega dovrà avere la firma autenticata.

In mancanza di tale ultima documentazione il bene verrà comunque fatturato alla persona identificata all'aggiudicazione del bene.

Il pagamento per le aggiudicazioni delle aste giudiziarie deve essere immediato per contanti o assegni circolari non trasferibili intestati a IS.VE.GI Srl.

Non sono accettati assegni di conto corrente e non è consentito allontanarsi dalla sala asta per procurarsi il denaro occorrente o recarsi in banca per farsi rilasciare assegni circolari.

Si consiglia quindi ai potenziali acquirenti di presentarsi all'asta muniti di contanti o di assegni circolari non trasferibili (intestati a **IS.VE.GI. Srl**) di piccolo taglio che potranno eventualmente essere restituiti alla banca qualora non si aggiudichino il bene.

La normativa anti riciclaggio (Dlgs 21 novembre 2007 n. 231 così come modificato dal D.L. 112 del 25.06.2008 pubblicato in G.U. 147 del 25.06.2008) stabilisce che **non possano essere ammessi pagamenti (anche frazionati) in contanti o con titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro.**

In base a tale normativa pertanto se il valore dei beni aggiudicati sarà inferiore a 12.500,00 euro il pagamento potrà essere effettuato in contanti, mentre per acquisti di valore superiore sarà obbligatorio munirsi di assegni circolari non trasferibili intestati a - **IS.VE.GI. Srl** – che, ricordiamo, potranno essere restituiti alla banca in caso di mancata aggiudicazione. Lo stesso criterio varrà anche nel caso di più aggiudicazioni in capo allo stesso soggetto di beni di valore complessivamente superiore a 12.500,00 Euro. Anche in questo caso potranno essere utilizzati unicamente assegni circolari non trasferibili intestati a IS.VE.GI. Srl non potendo l'Istituto accettare contanti o assegni circolari al portatore – singolarmente inferiori a 12.500 euro - ma il cui importo cumulato superi tale cifra.

Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente a quanto previsto, in mancanza il bene non potrà essere aggiudicato.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI PARMA

IS.VE.GI s.r.l.

Str. Traversante S. Leonardo 13/a – 43122 P A R M A Tel. 0521 – 776662 Fax 0521-776665

www.parma.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com

(e-mail) isvegi@ivgparma.it

C.F. – P.IVA – Reg. Impr. PR 01749280341 Rea PR-175886

Capitale Sociale Euro 10.400,00 i.v.

Se il pagamento non viene effettuato subito infatti la vendita sarà annullata, il bene rimesso in asta e l'eventuale differenza fra la successiva aggiudicazione e quella precedente resterà a carico dell'acquirente che non ha pagato l'aggiudicazione.

I beni aggiudicati dovranno essere ritirati subito o entro il giorno successivo, in mancanza l'Istituto Vendite Giudiziarie potrà esigere un "diritto di deposito".

In caso di acquisto di automezzi verrà rilasciato dall'Istituto Vendite Giudiziarie (nei giorni successivi all'acquisto compatibilmente con i tempi tecnici per l'autenticazione da parte del Tribunale o di Equitalia Spa) "copia autentica del verbale di vendita" che permetterà all'acquirente di effettuare il regolare passaggio di proprietà.

Gli automezzi aggiudicati verranno consegnati solo se l'acquirente si presenterà munito di assicurazione del veicolo o targa di prova.

Nel caso in cui l'automezzo sia sprovvisto di libretto e/o del CDP l'acquirente potrà comunque farsi rilasciare duplicato dalla Motorizzazione esibendo la "copia autentica del verbale di vendita" all'asta.

Vendita a mezzo commissionario

Questo tipo di vendita non è soggetto alle formalità dell'asta. I beni in vendita a mezzo commissionario sono acquistabili a trattativa privata, fuori asta, al prezzo indicato (prezzo di vendita e maggiorazioni di legge).

Restano ferme le condizioni sopra previste.

Estratto delle normative di riferimento:

CODICE PENALE (estratto)

353 C.P. Turbata libertà degli incanti

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. 1 milione a 4 milioni.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

354 C.P. Astensione dagli incanti

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a L. 1 milione.

CODICE PROCEDURA CIVILE (estratto)

• **Art. 532 cpc - "Vendita a mezzo commissionario"**: il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (Cod. Civ. 1474), la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato (539).

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI PARMA

IS.VE.GI s.r.l.

Str. Traversante S. Leonardo 13/a – 43122 P A R M A Tel. 0521 – 776662 Fax 0521-776665

www.parma.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com

(e-mail) isvegi@ivgparma.it

C.F. – P.IVA – Reg. Impr. PR 01749280341 Rea PR-175886

Capitale Sociale Euro 10.400,00 i.v.

• **Art. 533 cpc - "Obblighi del Commissionario"**: il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto (534; att. 168). Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.

• **Art. 534 cpc - "Vendita all'incanto"**: quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato (att. 159, 168; Cod. Pen. 353, 354). Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

• **Art. 535 cpc - "Prezzo base dell'incanto"**: se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (Cod. Civ. 1474), il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore (68; att. 161), fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

• **Art. 537 cpc - "Modo dell'incanto"**: le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell'incanto si redige processo verbale (126), che si deposita immediatamente nella cancelleria (att. 169).

• **Art. 538 cpc - "Nuovo incanto"**: Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

• **Art. 539 cpc - "Vendita o assegnazione di oggetti d'oro e d'argento"**: gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati (506 e seguenti) per tale valore ai creditori (disp. di att. 162).

• **Art. 540 cpc - "Pagamento del prezzo e rivendita"**: la vendita all'incanto si fa per contanti. Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto (538), a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente (att. 168). La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari (att. 169).

• **Art. 579 cpc - "Persone ammesse agli incanti"**: per quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale (83-2). I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare (571, 583).

DECRETO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA N. 109 del 11 Febbraio 1997 (estratto)

Art. 7 Divieto d'acquisto

1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.

Art. 27 Modo dell'Incanto

1. Alla vendita all'incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell'Istituto, il quale redige il processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell'istituto, del prezzo pagato, dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui all'art. 12.
2. L'istituto deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettategli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n.5), e successive modificazioni.
3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario.